

VICE PRESIDENTE

Prot. n. 3375/17  
Roma, 5 giugno 2017

Caro collega,

come sai, dal 20 maggio scorso è in vigore il decreto correttivo appalti (D.Lgs 56/2017) che, a un anno dal varo del nuovo Codice sui contratti pubblici, ha offerto per la disciplina delle concessioni e del partenariato pubblico privato, importanti innovazioni che potranno contribuire ad un maggiore impiego di risorse private nella realizzazione delle opere pubbliche.

Nello specifico, il decreto ha accolto gran parte delle proposte di modifica suggerite dall'Ance che, anche grazie al lavoro compiuto nell'ambito del Gruppo di lavoro sulla standardizzazione dei contratti di PPP, ha fin da subito individuato le numerose criticità della disciplina contenuta nel nuovo codice, evidenziandole nelle sede opportune.

Primo fra tutti, è stato **elevato il limite del contributo pubblico dal 30 al 49%** del costo dell'investimento.

L'Associazione ha più volte richiamato il rischio che un limite così basso al contributo pubblico potesse ostacolare l'utilizzo del partenariato pubblico privato, soprattutto per specifiche tipologie infrastrutturali. Si pensi, ad esempio, a opere che hanno un costo elevato e una tariffa amministrata, che non consente di recuperare nel tempo l'investimento effettuato (es. metropolitane, parcheggi, servizi sanitari). In questi casi ridurre il contributo pubblico significherebbe rendere irrealizzabili una serie di operazioni, cosiddette "tiepide", che attraverso l'applicazione di prezzi calmierati rendono sostenibile la fruizione del servizio da parte dell'utenza e, al tempo stesso, il piano economico finanziario.

Sul tema del **closing finanziario**, il termine di dodici mesi per il perfezionamento del finanziamento, pena la risoluzione "di diritto" del contratto, è stato soppresso e sostituito da un termine massimo 18 mesi, che verrà stabilito dalle amministrazioni pubbliche nel bando di gara.

La modifica è certamente apprezzabile perché se da un lato favorisce la finanziabilità dell'opera, dall'altro, con il possibile allungamento del termine di sei mesi, tiene contro delle possibili difficoltà riscontrate per la bancabilità delle operazioni, che prescindono in molti casi dalla condotta diligente dell'affidatario.

---

AI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE REFERENTE PROGETTI STRATEGICI  
E INNOVATIVI NELL'AMBITO  
DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO  
E, P.C.:  
AL PRESIDENTE DELL'ANCE  
AI VICE PRESIDENTI DELL'ANCE  
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DESIGNANTI  
AGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Altrettanto apprezzabile appare il chiarimento esplicito in merito **all'applicabilità dei contratti di PPP**, che possono, ora, essere utilizzati dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica. E' una modifica che abbiamo sollecitato al fine di porre fine ad alcuni dubbi interpretativi in merito alla qualificazione del rischio operativo nel contratto di PPP e alla distinzione tra il contratto di PPP e la concessione.

Un'altra importante innovazione riguarda l'estensione a tutti i contratti di PPP, compreso il contratto di disponibilità, della **possibilità dei privati di presentare proposte spontanee** per opere non comprese nella programmazione.

Il correttivo, infine, ha provveduto a correggere un errore, probabilmente formale, in tema di garanzie in caso di proposte di finanza di progetto su iniziativa privata non in programmazione. Il correttivo prevede, nella fase della presentazione delle proposte, la prestazione della **garanzia provvisoria, in luogo della cauzione definitiva** erroneamente prevista nel codice.

Certo che saprai apprezzare il lavoro che stiamo portando avanti e confermandoti il mio impegno per un migliore utilizzo dello strumento del partenariato pubblico privato, ti prego di segnalarci eventuali criticità che dovessero emergere dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo.

Cordiali saluti

Vincenzo Di Nardo

